

D1

Gli usi: origini risalenti e rilevanza attuale

Cesare Vaccà

CESARE VACCÀ È PROFESSORE
DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO
ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO-BICOCCA

La consuetudine nella formazione del diritto

Gli usi trovano fonte nella consuetudine, elemento oggettivo rappresentato da un comportamento sociale uniforme e generalizzato ripetuto nel tempo, nella convinzione diffusa di osservare una norma, cui si coniuga l'elemento soggettivo costituito dall'aspettativa di reciprocità, vale a dire l'attesa da parte di ogni consociato di comportamenti altrui coerenti rispetto ai propri.^[1]

Proprio il profilo "sociale" ha rappresentato uno dei principali fattori della diffusione degli usi con lo sviluppo dei traffici commerciali: l'esigenza di disciplinare adeguatamente ogni rischio correlato ai viaggi, ai carichi, alle avarie, oggettivizzando la portata delle regole che i mercanti più esperti del commercio, specie marittimo, avevano individualmente formulato, portò a compilazioni riposte sulla formalizzazione scritta degli usi, avviate ad assumere il ruolo di vere e proprie consuetudini dal carattere obbligatorio e destinate a lasciare tracce profonde nel diritto commerciale e nell'intera sfera civilistica.^[2]

La consuetudine difetta, di per sé, del carattere coercitivo, estrinsecandosi in una regolarità di comportamenti, non in una norma, ma nondimeno rappresenta la fonte di produzione delle regole recepite dagli usi, nonché di quelle – su questi ultimi riposte – eventualmente fatte proprie in seguito dal legislatore.^[3]

Gli usi che affondano le origini nella consuetudine sono espressione della condotta spontaneamente osservata da determinate cerchie di soggetti economici: da questo punto di vista sono innegabili talune analogie fra il processo di formazione delle regole oggettive degli scambi e le odierne esperienze di autodisciplina relative a specifiche categorie di rapporti negoziali: autodisciplina e consuetudine, pur nelle loro diversità hanno, infatti, in comune la caratteristica di essere espressione dell'autonomia privata, cui restano tendenzialmente estranee le interferenze tanto del legislatore quanto di eventuali mediatori sociali.^[4]

Sia il fattore geografico sia quello economico e merceologico improntano gli usi: quelli a carattere generale, ricorrenti nelle contrattazioni in un dato luogo, sono affiancati, infatti, a quelli delle borse valori e delle borse merci, nonché gli usi portuali, gli usi propri di ciascuna delle molteplici categorie di mediatori, ed è innegabile che i tribunali di commercio nel corso del tempo abbiano contribuito in modo significativo all'applicazione e all'evoluzione giurisprudenziale delle consuetudini mercantili.^[5]

Un analogo processo fa sì che i "microordinamenti" a base consuetudinaria spesso si siano caratterizzati per l'esistenza di propri organi preposti a funzioni giurisdizionali, esercitate applicando le medesime norme di diritto consuetudinario, così da mantenere vivi e attuali gli usi stessi.^[6]

NOTE

1. R. Guastini, *Produzione e applicazione del diritto. Lezioni sulle "preleggi"*, Giappichelli, Torino 1989, p. 53.
2. F. Galgano, *Lex mercatoria. Storia del diritto commerciale*, il Mulino, Bologna 1993; R.C. Van Caenegem, *Introduzione storica al diritto privato*, il Mulino, Bologna 1995, pp. 110-111 (ed. or. *An Historical Introduction to Private Law*, Cambridge University Press, Cambridge 1992); P. Vaccari, *Introduzione storica al vigente diritto privato italiano*, Giuffrè, Milano 1957, p. 29 ss.; ampi riferimenti in L. Goldschmidt, *Storia universale del diritto commerciale*, prima ed. it. tradotta da V. Pouchain e A. Scialoja, Utet, Torino 1913, p. 177.
3. R. Guastini, *Produzione e applicazione...*, cit., p. 54.
4. M.J. Bonell, *Le regole oggettive del commercio internazionale. Clausole tipiche e condizioni generali*, Giuffrè, Milano 1976.
5. I tribunali di commercio, come è noto, sono stati soppressi in Italia dalla legge 25 gennaio 1888, n. 5174; sul dibattito parlamentare sfociato nell'abolizione dei tribunali di commercio, cfr. C. Vaccà, *La giustizia non togata. Alle radici della composizione dei conflitti fra conciliazione, arbitrato e giurisdizioni speciali*, Marinotti, Milano 1998, p. 57 ss.
6. Sugli organismi giurisdizionali interni alle corporazioni, si veda E. Nasalli Rocca (a cura di), *Statuti di Corporazioni artigiane piacentine (Secoli XV-XVIII)*, Giuffrè, Milano 1955.

Nel corso del tempo l'atteggiamento dei legislatori nei confronti della consuetudine è stato condizionato da fattori preminentemente politici: se a lungo il diritto orale e consuetudinario ha rappresentato la fonte principale, se non esclusiva, degli ordinamenti, verso la fine del XVIII secolo le rivoluzioni francese e americana e le costituzioni che ne seguirono – imponendo il diritto scritto, la separazione dei poteri e, specialmente, l'istituzione di corti supreme, o corti di cassazione preposte al controllo di legittimità sulla corretta applicazione delle leggi da parte degli organi giudiziari – ne determinarono il progressivo ridimensionamento.

Con la Rivoluzione francese, in particolare, iniziò a identificarsi nella consuetudine il diritto dell'*ancien régime*, quindi lo status di privilegio aristocratico ed ecclesiastico, l'ordinamento feudale, il lavoro coatto, con l'inevitabile conseguenza della rigorosa esclusione della consuetudine dalle fonti del diritto.

A non dissimili conseguenze condusse la concezione fondata sul materialismo storico, che ravvisa nel diritto una sovrastruttura, espressione del potere della classe dominante e destinata con questa a scomparire nella società socialista priva di classi sociali; nel percorso di edificazione della società ideale il diritto rivoluzionario, rigidamente legislativo e preclusivo di ogni legame con le tradizioni pregresse, rappresenta lo strumento per l'affermazione della volontà popolare.^[7]

Per contro, la scuola storica – che accompagnò le grandi codificazioni europee –, fedele alla tradizione romanistica propria del periodo romantico, poneva l'accento sullo "spirito del popolo" e, quindi, sui valori immanenti nella società e sulle consuetudini radicate, mentre la scuola dell'esegesi, all'insegna della quale si sviluppò la cultura giuridica del XIX e del XX secolo, riconosceva al solo legislatore la prerogativa di elaborare norme giuridiche, non concedendo alcuno spazio per fonti del diritto diverse dalle leggi adottate attraverso procedimenti logici e razionali.^[8]

Gli usi normativi

Quando i presupposti soggettivi e oggettivi si consolidano nel tempo, possono riscontrarsi gli usi, che il codice civile italiano del 1942^[9] colloca fra le fonti del diritto, delineandone l'ambito applicativo con l'art. 8 delle medesime disposizioni attuative, secondo il quale «nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati»; il successivo art. 9 considera, poi, le modalità di raccolta degli usi – come in seguito si vedrà affidata alle camere di commercio – disponendo che «gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumo-

7. J. Gilissen, "Consuetudine", in *Digesto*, quarta ed. sez. civ., vol. II, Utet, Torino 1988, pp. 493 e 517.

8. Ivi, p. 517.

9. Art. 1 delle disposizioni sulla legge in generale.

«Netta è la cesura fra le consuetudini rispettate e tramandate e i semplici atti negoziali»

no esistenti fino a prova contraria»; si legge, inoltre, nel codice della navigazione (art. 1) che «in materia di navigazione marittima, interna e aerea, si applicano il presente codice, le leggi, i regolamenti [...] e gli usi a essa relativi».

Nella gerarchia delle fonti del diritto delineata nel 1942 dall'art. 1 disposizioni preliminari del codice civile, gli usi si collocano al quarto livello, dopo le leggi, i regolamenti e le norme corporative: si tratta degli usi normativi, che dispiegano efficacia in ambito tanto privatistico quanto pubblicistico; presupposti di questa tipologia di usi sono, come si è anticipato, sul piano oggettivo l'uniforme e costante ripetizione di un comportamento, mentre su quello soggettivo la convinzione di agire nel rispetto di regole giuridicamente vincolanti cui tutti si attengono.

Centrale è la rilevanza del decorso del tempo necessario a consolidare il diritto consuetudinario, anche per contribuire a distinguere gli usi dotati di efficacia normativa dalle figure contigue: netta, infatti, è la cesura fra le consuetudini rispettate e tramandate, oggettivamente percepite dai consociati quali elementi dell'ordinamento, e i semplici atti negoziali, per quanto reiterati, che rimangono espressione di pratiche condivise – anche collettivamente – da taluni contraenti o categorie di contraenti.

Gli storici del diritto ricordano che nella concezione romanistica il fattore temporale della consuetudine richiedeva «*quae longa consuetudine comprobata sunt ac perannos plurimos observata*», nelle istituzioni giustiniane si tratta di «*diuturni mores*», mentre i commentatori medioevali ritenevano che la consuetudine dovesse essere «*bonne et ancienne*».^[10]

In relazione alle pratiche commerciali il profilo temporale può rilevare anche inversamente, ogniqualvolta il decorso del tempo assuma valenza negativa rispetto agli usi: a differenza delle leggi, le consuetudini generatrici degli usi possono nel corso del tempo essere abbandonate e venire, quindi, progressivamente meno: contraria alla consuetudine è, quindi, la *desuetudine*, prospettabile qualora un uso non sia più osservato oppure si formino nuovi usi, contrari o incompatibili rispetto ai precedenti.^[11]

La raccolta degli usi

Il codice commerciale 1882, art. 1 (primo comma) disponeva: «in materia di commercio si osservano le leggi commerciali. Ove queste non dispongano, si osservano gli usi mercantili: gli usi locali o speciali prevalgono agli usi generali». Questa partizione delineò il sistema che, sino al 1994, ha visto due istituzioni preposte nel nostro paese alla raccolta degli usi. Il Ministero dell'Industria era competente per la raccolta degli *usi generali del*

10. J. Gilissen, "Consuetudine", cit., p. 493.

11. R. Franceschelli, "Consuetudine (Diritto moderno)", in *Nuoviss. Dig. it.*, Utet, Torino 1957, p. 326 ss.

«Gli usi inseriti nella raccolta erano presunti esistenti fino a prova contraria»

commercio e le camere di commercio, invece, in relazione agli *usi locali*, tanto agrari quanto commerciali.

L'accertamento degli *usi generali del commercio*, applicati in tutto il territorio dello Stato, venne disciplinato dal Decreto legislativo C.p.S. 27 gennaio 1947, n. 152,^[12] a norma del cui art. 1 «l'accertamento degli usi generali del commercio spetta a una Commissione speciale permanente istituita presso il Ministero dell'Industria e Commercio».

La Commissione permanente accertava l'esistenza e la generalità degli usi sentite le organizzazioni sindacali interessate,^[13] comunicando poi alle singole camere gli schemi approntati affinché queste ultime fossero in grado di presentare le loro osservazioni entro due mesi, decorsi i quali la Commissione procedeva alla redazione del testo definitivo degli *usi generali* del commercio, pubblicandoli in un'apposita raccolta depositata presso il Ministero, oltre che in ogni Camera; gli usi inseriti nella raccolta erano presunti esistenti fino a prova contraria, mentre quelli eventualmente non inclusi potevano essere accertati con ogni mezzo di prova (art. 4).

La raccolta (art. 5) era aggiornata almeno ogni cinque anni, ma la Commissione poteva procedere alla revisione dell'accertamento di singoli usi ogni volta che lo avesse ritenuto necessario, seguendo la medesima procedura stabilita per la prima raccolta.

Tuttavia, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 (Tabella A) ha soppresso la Commissione speciale permanente per la revisione degli usi di commercio in considerazione della scomparsa degli usi a diffusione nazionale: la circolare del Ministero dell'industria alle camere di commercio del 3 luglio 1990^[14] anticipò, del resto, «la revoca delle disposizioni concernenti l'individuazione degli usi generali del commercio e concernenti l'apposita Commissione speciale permanente per la loro raccolta e aggiornamento. Infatti, da un lato è stato possibile riscontrare l'avvenuto esaurimento del compito per quanto concerne la messa a punto di direttive per l'omogeneizzazione dei testi delle raccolte provinciali e, dall'altro, è stato possibile verificare l'inesistenza di usi a carattere negoziale a seguito degli accertamenti condotti da molte di codeste camere circa l'inesistenza di usi generali a livello regionale».

Assai nette le conclusioni ministeriali in merito all'epilogo dell'attività di raccolta degli usi generali: «di fatto, tenuto conto che la mancata individuazione di usi generali non sembra aver arrecato alcun danno all'economia nazionale e al suo sviluppo nel corso dell'ultimo cinquantennio, si ritiene che la soppressione della Commissione speciale permanente per la raccolta degli usi di commercio elimini dall'ordinamento giuridico norme di nessuna utilità pratica e contribuisca, in tale contesto, a fare chiarezza».

Di conseguenza, le responsabilità di accertamento, raccolta e revisione periodica degli *usi locali*, circoscritti a zone più o meno ampie della provincia, sono rimaste a carico

12. *Nuove norme per la raccolta degli usi generali del commercio*, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561.

13. Art. 3 D.Lgs. C.p.S. 27 gennaio 1947, n. 152.

14. Circolare n. 3217/c del 3 luglio 1990, Dir. Gen. Comm. Inf. e Cons. Ind., Div. VIII, *Revisione quinquennale delle Raccolte provinciali degli usi anno 1990*.

«Le camere di commercio raccolgono, tenendoli separati dagli usi normativi, gli usi negoziali e le clausole d'uso»

delle sole camere di commercio secondo le indicazioni della legge 20 marzo 1910, n. 121 e dal correlato regolamento di attuazione, r.d. 19 febbraio 1911, n. 245, successivamente modificato dal r.d.l. 8 maggio 1924, n. 750 e dal r.d. 4 gennaio 1925, n. 29 che, in particolare, ridusse da dieci a cinque anni l'intervallo per le periodiche revisioni.

La legge 18 aprile 1926 n. 731 ampliò la gamma degli usi, che è compito del sistema camerale raccogliere, affiancando gli usi agrari, già di competenza ministeriale, a quelli commerciali, mentre il r.d. 20 settembre 1934, n. 2011, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa, disciplinò – secondo norme tuttora in vigore – l'attività di accertamento degli usi stessi, nella quale si estrinsecano la potestà di accertamento con effetti vincolanti e, in via secondaria, la funzione certificativa in merito all'esistenza, o inesistenza, degli usi.^[15]

Soppressi i consigli provinciali dell'economia corporativa, poi consigli provinciali delle corporazioni, il r.d. 27 gennaio 1944, n. 23 li rinominò consigli provinciali dell'economia, conferendo ai prefetti il ruolo di commissari straordinari; con il Decreto legislativo 21 settembre 1944 n. 315 le competenze tornarono quindi alle camere di commercio – destinate ad assumere l'attuale denominazione con la legge 26 settembre 1966, n. 792 – le cui attività rimasero disciplinate dal testo unico del 1934.^[16]

Dispone l'art. 35 del medesimo testo unico che gli usi locali accertati dalle camere (art. 35) possono essere vinti dalla prova contraria, mentre quelli non rilevati ammettono ogni mezzo di prova; le raccolte devono essere aggiornate (art. 39) almeno ogni cinque anni, ma le camere hanno facoltà (art. 40) di procedere all'accertamento anche durante il periodo che intercorre fra gli aggiornamenti periodici di legge.

Le camere di commercio raccolgono, tenendoli separati dagli usi normativi, gli usi negoziali e le clausole d'uso, tuttavia in assenza di un regolamento d'attuazione del testo unico del 1934, gli indirizzi radicatisi presso le singole camere non sono stati uniformi: per ovviare a questa lacuna la Commissione permanente che operò presso il Ministero predispose lo schema unico delle raccolte provinciali degli usi e le norme procedurali per la loro quinquennale revisione, articolandoli nella già richiamata Circolare ministeriale del 2 luglio 1964, il cui allegato A individuò sette titoli, a loro volta suddivisi in capitoli, onde consentire l'armonizzazione della rilevazione degli usi a opera delle singole camere di commercio.

Le norme organiche per la revisione quinquennale, riportate nell'allegato B, si indirizzano essenzialmente ai criteri di nomina dei componenti la Commissione provinciale usi e dei relativi comitati tecnici, oltre che alle procedure di accertamento degli usi stessi.

Come indicato dalla medesima circolare,^[17] «nell'esame della documentazione e nella conseguente selezione del materiale raccolto, Commissione provinciale e Comitati

15. A commento del testo unico si veda R. Fricano, *Le Camere di commercio in Italia*, Abete, Roma 1976, in particolare p. 125 ss.

16. La storia delle camere di commercio è percorsa da E. Bidischini, "Nota storica", in *Guida agli archivi storici delle Camere di commercio italiane*, a cura di E. Bidischini, L. Musci, Unione Italiana delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura - Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma 1996.

17. Allegato B, *Schema di norme organiche per la revisione quinquennale degli usi*, art. 14.

tecnici debbono verificare se sussistano o meno gli elementi costitutivi degli usi: di quella parte, cioè, del diritto oggettivo che scaturisce spontaneamente dal sentire giuridico di coloro che operano in un determinato settore e che si manifesta col fatto della generale, costante e uniforme ripetizione di un determinato comportamento».

Conseguentemente, «affinché l'esistenza dell'uso possa correttamente dichiararsi, esso non solo deve riguardare una materia idonea, ma deve altresì risultare dal consolidatosi, e quindi non accidentale, spontaneo compimento di una serie di atti uniformi, praticati dalla generalità degli appartenenti a una collettività di operatori per corrispondere all'esigenza di risolvere un conflitto di interessi tra le due parti di un rapporto giuridico».

La raccolta, infine, deve estendersi agli *usi negoziali*,^[18] o interpretativi, anche di contenuto tecnico, la cui funzione «consiste nel servire come mezzo di interpretazione della volontà ambigua o di completamento della volontà negoziale mancante, quali le clausole d'uso», distinguendoli adeguatamente dagli *usi normativi* anche mediante il ricorso a ogni idonea caratteristica grafica.

Con decreto 16 maggio 2000 il Ministero dell'Industria ha proceduto alla Costituzione del comitato consultivo nazionale per la formulazione di proposte per la revisione degli usi, i cui lavori avrebbero dovuto indirizzarsi all'individuazione delle modalità di formalizzazione delle regole proprie dei «settori economici che più di altri hanno risentito dell'introduzione delle metodologie informatiche e telematiche, nonché della globalizzazione dei mercati» (art. 1, secondo comma).

Il Comitato consultivo nazionale è stato istituito con il compito di formulare proposte per la revisione delle raccolte provinciali degli usi, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 32 e ss. del r.d. 20 settembre 1934, n. 2011, individuando (art. 1) «i campi dell'economia in cui si ritiene siano venuti a formarsi nuovi usi nell'ultimo decennio», enucleando al contempo «le eventuali disposizioni comunitarie, nazionali e regionali che sono venute a sostituirsi agli usi o che ne rendono incompatibile la conservazione nelle raccolte ufficiali», e valutando «la riconducibilità di determinati comportamenti ricorrenti in specifici settori, quali per esempio quello bancario e quello assicurativo, alla comune nozione di uso», riscontrando infine «eventuali rapporti fra usi in vigore e clausole vessatorie, come identificate recentemente da direttive comunitarie e da norme nazionali».

Il Ministero delle Attività produttive il 17 ottobre 2001 ha, quindi, diramato lo schema di raccolta provinciale degli usi, che mantiene la medesima griglia del 1964, integrata con i riferimenti alle norme europee correlate ad alcuni fra i rapporti considerati.

Il Comitato consultivo nazionale^[19] avrebbe dovuto svolgere compiti complementari e integrativi rispetto a quelli delle commissioni provinciali, specie in tema di usi correlati alle modalità di produzione e di scambio di beni e servizi non circoscritti ad am-

18. Art. 15 della Circolare.

19. Peraltro mai riunitosi, probabilmente in conseguenza del mutamento della maggioranza parlamentare e, quindi, della compagine governativa di poco successivi alla sua istituzione.

«Al tendenziale declino degli *usi normativi* locali si contrappone il consolidamento degli *usi negoziali*»

biti locali, specie in presenza degli indirizzi europei volti a sollecitare il flusso fra i paesi membri degli usi emergenti della net economy.

La Direttiva 2000/31 dell'8 giugno 2000, dedicata ai profili giuridici dei servizi nella società dell'informazione, e in particolare al commercio elettronico, fa obbligo infatti agli stati membri (art. 19, quinto comma) di dare comunicazione alla Commissione «delle pratiche, consuetudini o usi relativi al commercio elettronico».

Gli odierni usi

I rapporti correlati all'evoluzione tecnologica, rispetto ai quali risultano insufficienti gli strumenti – e, forse, anche le stesse tradizionali modalità di regolamentazione legislativa – offrono numerosi elementi in merito all'emersione di nuovi usi della pratica negoziale, quali i contratti del commercio elettronico: si rileva così la diffusione di regole autodisciplinari concordate fra operatori e associazioni dei consumatori, nonché di prassi contrattuali raccolte e sistematizzate dalle camere di commercio nella forma di contratti tipo, di codici di comportamento, guide,^[20] cui è, comunque, estraneo l'elemento soggettivo della consuetudine poiché difettano – di regola – di convinzioni socialmente rilevanti in merito alla loro natura normativa.

Si consideri, inoltre, che i ritmi degli attuali processi evolutivi non consentono alle pratiche commerciali di sedimentare nel corso del tempo per acquisire quella “maturazione” atta a conferire loro efficacia normativa: in assenza di comportamenti conformi all'uso negoziale, effetto di un'adesione non coercitiva, non può infatti essere varcata la soglia oltre la quale l'uso è destinato ad assumere valenza normativa.

Appare quindi, per differenti ragioni, alquanto dubbia la possibilità di rilevamento di nuovi usi normativi, mentre presenta maggior rilievo l'eventualità che i comitati tecnici preposti alla raccolta degli usi si imbattano in pratiche ormai desuete, non più ricorrenti e avviate a progressiva marginalità.

Al tendenziale declino di alcuni *usi normativi* locali si contrappone il consolidamento degli *usi negoziali* che, indubbiamente, condividono con i primi la generalità e la ripetizione di determinate statuizioni con riferimento a specifici settori contrattuali, pur in assenza dell'elemento soggettivo della consuetudine.

Prassi commerciali radicate, o in via di consolidamento, possono caratterizzare i rapporti di specifici settori merceologici e di intere categorie di contratti per l'acquisizione di beni o servizi, rispetto ai quali all'assenza della norma giuridica si associa talvolta il desiderio degli operatori di evitare un pervasivo – quanto sovente inefficace – intervento

20. Camera di Commercio di Milano, *Guida al commercio elettronico. Vademecum per acquistare on line con sicurezza*, a cura di L. Prosperetti, G. Putzu, Camera di Commercio di Milano, Milano 2001.

«Considerare la possibilità di individuare usi sovraprovinciali, riscontrabili al livello regionale»

legislativo volto a disciplinare transazioni le cui peculiarità meglio possono essere salvaguardate da regole più flessibili della regolamentazione ordinaria.

Le camere di commercio sono oggi chiamate a “filtrare” le esperienze realmente significative, onde verificare l’effettiva sopravvivenza di *usi normativi* a rilevanza locale – il settore agroalimentare nonché le attività marittime e portuali rappresentano, a questo proposito, alcune fra le più evidenti fonti di radicate consuetudini – e, al contempo, recepire le istanze di regolamentazione negoziale che emergono da altre branche mercantili, anche nella prospettiva sovraprovinciale.

All’insegna degli *usi negoziali* possono, quindi, coniugarsi le tradizionali competenze camerali di censimento della prassi e quelle, più recenti,^[21] di stimolo all’elaborazione di condizioni generali di contratto concordate fra associazioni di categoria esponenti contrapposti interessi, volte a contrastare pratiche inique riducendo, al contempo, la conflittualità.

È innegabile che esistano *usi negoziali* la cui rilevanza non si esaurisce nei ristretti ambiti locali e la sfera dei rapporti commerciali, anche internazionali, evidenzia l’esistenza di consuetudini rilevanti in particolari settori e relazioni contrattuali che sarebbe anacronistico relegare alle raccolte provinciali: la loro ricezione fra le regole dotate dell’efficacia di fonti del diritto, ovvero di quella di fonti di integrazione contrattuale, deve quindi caratterizzarsi per una prospettiva più ampia.

È significativo, a questo proposito, leggere nella Raccolta provinciale degli usi della Camera di Commercio di Como^[22] che «non esistono usi locali per la classificazione dei filati di seta, ma gli stessi fanno riferimento alle classificazioni merceologiche internazionali».

Gli usi in materia di pubblicità, di franchising, di servizi bancari, per tacere del commercio elettronico, impongono forme di coordinamento fra le camere di commercio e l’amministrazione centrale, con il compito di vagliare gli usi segnalati dalle singole camere la cui rilevanza travalichi l’ambito della circoscrizione provinciale.

Da tempo il Ministero dell’Industria ha invitato le camere di commercio a considerare la possibilità di individuare *usi sovraprovinciali*, riscontrabili al livello regionale ogniqualvolta «forme ed espressioni dialettali» eguali consentano di affermare l’identità degli usi,^[23] sebbene con la già richiamata Circolare del 3 luglio 1990 lo stesso dicastero successivamente rilevi «l’inesistenza di usi generali a livello regionale».

Le Unioni regionali delle camere di commercio vennero così sollecitate ad avviare e coordinare «il lavoro dell’individuazione degli usi comuni a livello regionale e della stesura di testi identici per definirli [...] in modo tale che entro il 30 giugno 1987 possa essere predisposta a cura dell’Unione regionale interessata una apposita pubblicazione».

21. Legge del 29 dicembre 1993, n. 580, art. 2, quarto comma, alinea b e c.

22. Raccolta provinciale degli usi della Camera di Commercio di Como, Como 1990, p. 29.

23. Si tratta della Circolare n. 3110 del 16 maggio 1986, Dir. Gen. Comm. Int. e Cons. Ind., Div. VIII, prot. n. 2771821, recante *Revisione quinquennale delle raccolte provinciali degli usi-anno 1985 – Usi comuni regionali*.

Diverse camere di commercio iniziarono a rivolgere l'attenzione a *usi negoziali* di portata non locale, attinenti per esempio il *factoring*, mentre usi come quelli raccolti dalle camere di Milano e di Ancona hanno a lungo rappresentato – se si escludono le regole di fonte europea – le uniche norme nazionali dedicate ai contratti di franchising.^[24]

Un'epoca si è pertanto conclusa e l'attività di raccolta degli usi correlati alle tradizioni locali appare avviata al declino, come puntualmente rilevato dal Ministero nella circolare del 1990,^[25] ove è sottolineato che, «dall'esame delle raccolte concernenti il quinquennio 1980-1984 pervenute, è emerso che le variazioni rispetto agli accertamenti del quinquennio precedente (1975-1979) sono, in via generale, estremamente modeste. Ciò [...] discende dall'avvenuto assestamento dei comportamenti di natura socio-economica che ha caratterizzato l'Italia nel periodo del rapido sviluppo dal dopoguerra alla fine degli anni settanta».

24. La disciplina del franchising ha avuto luogo con la legge 6 maggio 2004, n. 129.

25. Circolare 3 luglio 1990 del Ministero dell'Industria, n. 3217/C, Dir. Gen. Comm. Int. e Cons. Ind., Div. VIII, prot. n. 377914, recante *Revisione quinquennale della Raccolta provinciale degli usi – anno 1990*.